

AVV. FABRIZIO MASTRO

Patrocinante in Cassazione

AVV. COSIMO MAGGIORE

AVV. ALBERTO BAZZANO

AVV. UGO ROSSI

AVV. LUIGI DEL VENTO

AVV. GIORGIO PAPOTTI

AVV. MARTA GALANZINO

DOTT. ARTURO MARTINI

DOTT. ANDREA PIZZICHELLI

AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI

socio fondatore 1961-2010

DIRITTO PENALE SPORTIVO

Torino, 9 ottobre 2018

IL DASPO NON IMPEDISCE DI SEGUIRE UNA PARTITA DAL BALCONE DI UNA ABITAZIONE ADIACENTE ALLO STADIO (Nota a Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 11 luglio 2018, n. 43575)

Premessa.

Così come previsto dall'art. 6 della Legge n. 401 del 1989, il **Daspo** (acronimo per "Divieto di accesso alle manifestazioni sportive") può essere emesso dal Questore nei confronti di persone denunciate o condannate per aver commesso uno dei cosiddetti "reati da stadio", *"ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive..."*. La *ratio* della misura preventiva in questione è evidente: impedire ai soggetti violenti di prender parte alle manifestazioni sportive, avendo a cura la più efficace tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza degli altri spettatori e partecipanti, nonché evitando la reiterazione dei comportamenti vietati.

Chi riceve il DASPO, dunque, non può accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate e nei luoghi specificamente indicati interessati alla sosta, al trasporto (luoghi quale ad esempio la stazione ferroviaria cittadina, o il terminal dei pullman) e al



transito (il percorso che necessariamente dovranno compiere i tifosi diretti al luogo ove si svolge la manifestazione) di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni. Il DASPO rappresenta perciò un obbligo di *non facere*, limitando in particolare la libertà di circolazione di coloro ai quali viene comminato.

Il comma secondo dell'articolo 6 della Legge n° 401 del 1989 - in estrema sintesi -, prevede poi che al destinatario del DASPO possa essere imposta, in aggiunta (nei casi particolarmente gravi, o per la violazione del Daspo), da parte del Questore con convalida dell'Autorità Giudiziaria, la **prescrizione di comparizione personale**, ovvero un obbligo di *facere* che comprime la libertà personale (ecco il motivo del necessario intervento dell'Autorità Giudiziaria, che "convalidi" la scelta del Questore), consistente nel dovere di recarsi a firmare presso stazioni di Carabinieri o Polizia nei giorni e negli orari di svolgimento delle manifestazioni sportive in relazione a cui opera il divieto, sì da avere la garanzia certa che chi è sottoposto a Daspo non possa contemporaneamente trovarsi nei luoghi che gli sono stati interdetti dal provvedimento.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, dell'11.7.2018, n. 43575, depositata pochi giorni fa¹, riguarda il caso di due tifosi, sostenitori della compagine siciliana del Gela, già sottoposti alla misura del DASPO, che si erano visti notificare un provvedimento di aggravamento della misura, con l'aggiunta della prescrizione di comparizione personale, in quanto erano stati "colti in flagrante" ad assistere a due partite della propria squadra del cuore dal balcone e da una terrazza privata, di una abitazione nei pressi dello stadio del Gela.

Il provvedimento di aggravio, convalidato dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, era stato impugnato avanti la Corte di Cassazione in particolare e per ciò che interessa il presente commento anche per violazione di legge, segnatamente assenza ed illogicità della motivazione. Il ricorso è stato ritenuto fondato relativamente a tale motivo, ovvero la mancanza di motivazione sulla violazione del DASPO per la presenza dei due ricorrenti in una casa privata.

La Corte di Cassazione ha accolto tale ricorso, sospendendo l'efficacia dell'obbligo di presentazione, ed ha affermato che la *ratio* dell'articolo 6, comma 1, della legge 401/1989, che prevede il divieto di accedere ai luoghi delle manifestazioni sportive e ai luoghi adiacenti di **sosta**,

¹ La Sentenza è stata depositata il 2 ottobre 2018.

trasporto e transito, consista *“nell’esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico (e non nel divieto di far assistere i soggetti alle partite)”*.

La Corte di Cassazione insiste precisando come l’Ordinanza impugnata si sia soffermata sul fatto che i due tifosi abbiano assistito alle manifestazioni sportive dal balcone e dalla terrazza di una casa privata adiacente allo stadio, ma non abbia dimostrato in concreto eventuali contatti pericolosi “per la sicurezza e l’ordine pubblico” con gli spettatori della manifestazione sportiva.

Tali contatti, precisa la Suprema Corte, potrebbero sussistere, ad esempio, nel caso in cui le persone sottoposte a DASPO fossero state viste entrare od uscire dalla casa privata nei medesimi orari di ingresso o uscita degli spettatori dal luogo della manifestazione sportiva. In tale ipotesi, infatti, sarebbe stata verosimilmente dimostrabile e comprovabile la violazione della misura, in quanto i tifosi si sarebbero trovati in un potenziale “luogo di transito” di spettatori potendo, per tale ragione, venire in contatto con altri spettatori e frustrando così l’interesse tutelato dalla misura di prevenzione, che viene comminata, -come si diceva- proprio per scongiurare contatti pericolosi e tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha evidenziato, nella sentenza oggetto del presente commento, come, nel provvedimento di aggravio della misura manchi del tutto la prova in concreto che si sia verificata anche solo la possibilità di contatti pericolosi tra tifosi, per la presenza sui balconi dei due tifosi, già raggiunti in precedenza da Daspo.

Così ragionando, attraverso l’obbligo di firma vi sarebbe un’ingiusta limitazione della libertà personale, in quanto non è stata assolutamente provata la violazione del Daspo, ma è stato solamente accertato che i due tifosi stessero “assistendo” alla manifestazione sportiva dal balcone di una casa privata. Il DASPO, precisa la Corte, non ha quale scopo primario quello di impedire di assistere alla manifestazione sportiva, ma rappresenta un provvedimento che limita la libertà di circolazione, in modo da garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, evitando contatti tra i destinatari del DASPO e gli spettatori della manifestazione sportiva stessa.

La Corte di Cassazione in conclusione ha enunciato il principio di diritto tale per cui *“in considerazione della natura di prevenzione atipica, dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati dalla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, **deve accertarsi in concreto il pericolo di reali contatti personali con gli spettatori, in entrata ed in uscita dallo Stadio, non essendo sufficiente accertare la visione***

della partita da una casa privata, sita vicina allo stadio”.

E' di tutta evidenza come il caso in questione rappresenti una ipotesi limite, in quanto è fatto peculiare e quanto mai raro che sia possibile assistere ad un incontro sportivo dal balcone di casa. Tuttavia, proprio perché trattasi di caso limite, ciò ha tratto in inganno prima il Questore e poi a cascata l'Autorità Giudiziaria siciliana che, ad avviso della Corte di Cassazione, male hanno interpretato la *ratio* sottesa alla norma. Per altro, l'acronimo "DASPO" significa come è noto "Divieto di Accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni SPORtive" e non "Divieto di assistere alle manifestazioni..."; come in effetti, con uno stratagemma davvero peculiare hanno fatto i due tifosi. Chi scrive non riesce a spiegarsi come chi abbia accertato la presenza sul balcone di una abitazione nei pressi dello stadio di due tifosi sottoposti alla misura del Daspo, non sia riuscito ad individuare il momento di ingresso o uscita degli stessi dall'immobile. Ed allora pare verosimile che i due tifosi -pur di non rischiare di violare le prescrizioni imposte dal provvedimento di DASPO, anzi attenendosi scrupolosamente alle stesse-, si siano recati con largo anticipo presso l'abitazione dei conoscenti adiacente allo stadio, per poi lasciarla presumibilmente il giorno successivo alla manifestazione sportiva.

avv. Giorgio Papotti

dott. Andrea Pizzichelli